

COMUNE di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Bando incentivi alle nuove attività produttive e ad alcune categorie delle attività esistenti - anno 2021

Aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti "De Minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013;

CODICE R.N.A.CAR 20545 , ID BANDO 57740 fondi comune.

CODICE R.N.A.CAR 20548 , ID BANDO 57741 fondi DPCM 24/9/2020 anno 2020 .

1 – Finalità e soggetti beneficiari.

Il presente bando è finalizzato al sostegno delle imprese appartenenti alle categorie sotto elencate, con sede operativa, risultante da comunicazione camerale, o unità locale sul territorio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina alla data dell'1.11.2021 ed iscritte in camera di commercio nell'apposito registro. Il bando è rivolto unicamente al finanziamento delle imprese classificate come *micro imprese* secondo la definizione del D.M. 18.04.2005 (limite dei 10 dipendenti, totale di bilancio annuo o fatturato inferiore a 2 mln di euro). La somma a disposizione della presente misura è resa disponibile in quota parte dal D.P.C.M. 24.09.2020 per euro 9.363,00 pubblicato in G.U. n°302 del 04.12.2020 per l'anno 2020, nonchè da fondi comunali per euro 70.000,00.

I soggetti ammessi sono individuati per singola **Azione**. Sono in ogni caso escluse le professioni.

Azione 1 - Nuove attività

Sono ammesse tutte le tipologie di impresa che non abbiano beneficiato, per la medesima unità produttiva (a titolo esemplificativo si intenda medesima unità locale nel caso di impresa artigiana, medesima autorizzazione commerciale per esercizi del commercio o della somministrazione) dei contributi comunali per nuova attività di cui al bando approvato con determinazione del Settore Attività Produttive n°15 del 19.03.2019, e che siano state avviate successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande ai sensi del bando citato, né di altri contributi pubblici stanziati per l'avvio attività (divieto di cumulo). Per data di avvio deve intendersi, quando richiesta dalla normativa quella dell'ottenimento del titolo abilitativo (scia/autorizzazione), ovvero in sua assenza, l'iscrizione nel registro delle imprese. Sono escluse dai soggetti ammessi le imprese della ricettività quali alberghi, affittacamere, case vacanze agriturismo o profili comunque disciplinati dal codice regionale del turismo (LRT 86/2016).

Azione 2 -Attività esistenti

Sono ammessi gli esercizi di commercio di vicinato in sede fissa come individuati dall'art.13 c I lettera d) della legge regionale n°62/2018 del settore alimentare o non alimentare, e le edicole (art. 28 legge regionale n°62/2018) la cui attività risulti avviata alla data dell'1.11.2021, non risulti sospesa, e per la quale non sia intervenuta in seguito a tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto le renda inattive. Sono incluse nella presente Azione anche le Farmacie che dimostrino di aver avuto aggravii di spese in conseguenza dell'emergenza Covid. Sono escluse dalla presente azione di aiuti le imprese che sono risultate assegnatarie della misura in favore degli esercizi di prossimità di cui alla det.11 del 30.09.2021. Non sono inoltre ammessi all'ottenimento del contributo secondo la presente Azione i beneficiari del contributo ai sensi dell'azione 1 per nuove attività.

2 – Requisiti d'accesso alla misura d'aiuto.

Ai soggetti aventi i requisiti richiesti dal presente bando viene riconosciuto un contributo come indicato al successivo art.4; il contributo non potrà in ogni caso superare le spese presentate e ritenute ammissibili.

In caso di impresa avente sedi su più comuni al fine del conteggio dei costi occorre considerare unicamente quelli riferiti alla gestione locale; laddove non esista una contabilità separata o il dato non sia desumibile da scritture contabili, il calcolo potrà essere effettuato a cura del richiedente in maniera forfettaria, dietro esauriva motivazione del conteggio operato.

Per l'accesso al contributo tutti i soggetti debbono attestare mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) o, se preferiscono, mediante produzione di idonea documentazione:

1. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, ove dovuta;
2. gli estremi (indicando almeno data e protocollo) del titolo abilitativo con cui si è dato avvio all'attività (scia/autorizzazione/iscrizione camerale, iscrizione all'albo professionale). Nel caso di attività recentemente avviate, in cui l'iscrizione camerale non sia stata ancora perfezionata, tale requisito non viene richiesto come obbligatorio, provvedendo l'ufficio ad una autonoma verifica prima dell'erogazione del contributo.

Devono inoltre essere attestati mediante autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, o, se si preferisce, mediante produzione di idonea documentazione i seguenti ulteriori requisiti:

3. di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);
4. che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
5. che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che i soggetti interessati non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
7. che i soggetti interessati rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.
8. la presa visione della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, riportata di seguito, ovvero che l'impresa non è "in difficoltà":

Definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 18 del Reg.(UE) n.651/2014 IMPRESA IN DIFFICOLTA':
l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per

«società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della

direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Contestualmente alla domanda di concessione del contributo deve essere inoltre presentata, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che il beneficiario:

9. si impegna a non cessare l'attività per cui chiede il contributo, o a non dismettere l'unità locale, prima di un 1 anno dalla data di ammissione al contributo. Non è considerata cessazione, la cessione per subingresso di altro soggetto imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né mere trasformazioni societarie o variazioni di sede;
10. si dichiara a conoscenza che qualora si verifichi la situazione il cui al punto 8 la somma erogata andrà restituita al Comune per la quota proporzionale al periodo di chiusura;
11. dichiara eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio e nei due precedenti dando atto del rispetto del limite "de minimis" per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013;
12. si impegna a presentare ogni altra documentazione quando richiesto dall'Amministrazione in sede di controllo.

3 – Domanda di contributo.

Ogni soggetto giuridico può presentare al protocollo comunale un'unica domanda di contributo, anche qualora detenga più di una attività sul territorio comunale all' 1/11/2021. La domanda deve essere spedita, preferibilmente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it dal soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata alla domanda anche la relativa procura). Debbono essere firmati con firma elettronica sia la domanda sia gli allegati, ovvero sottoscritti in originale ed accompagnati da copia autentica di valido documento di identità. È ammesso anche l'invio con posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso la firma autografa del richiedente deve essere accompagnata da copia di valido documento di identità. Non sono ammessi l'invio per posta elettronica semplice, posta ordinaria, fax, né consegna diretta al protocollo.

La domanda deve essere inviata non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'albo on line comunale.

La domanda dovrà essere presentata facendo uso del modulo predisposto e degli allegati forniti, ai quali potranno essere in ogni caso aggiunti documenti ritenuti necessari dall'istante.

All'interno della domanda dovranno essere autocertificati tutti i requisiti e le dichiarazioni indicate al precedente articolo 2 e dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- modulo A compilato, inerente la dichiarazione *de minimis*;
- modulo B compilato, inerente la dichiarazione sulle spese sostenute;
- documentazione contabile attestante le spese sostenute con evidenza dei pagamenti effettuati a far data dal 11.04.2019 per le nuove imprese e dal 01.01.2020 per le imprese esistenti ed entro la data di pubblicazione del presente bando, riconducibili alle categorie indicate all'art.4.

4 - Somma disponibile, modalità di riconoscimento del contributo e di erogazione.

Il presente finanziamento alle imprese è un aiuto a fondo perduto in regime de minimis, fino al 100% delle spese sostenute nel periodo indicato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti "De Minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013.

Somma disponibile sul bilancio comunale:

- sul capitolo 2930, € 9.363,00, che andrà a finanziare le imprese esistenti (fondi di cui al d.p.c.m. 24/9/20 per AREE INTERNE);
- sul capitolo 2182, € 70.000,00 che andrà a finanziare le nuove attività ed in via residuale le imprese esistenti.

E' previsto :

- (Azione 1) un contributo fino al 100% delle spese dichiarate ed ammesse per le nuove attività, nei termini di cui all'art.1, ivi comprendendo il subingresso in attività esistente, fino ad un massimale di € 6.000,00;
- (Azione 2) un contributo fino al 20% delle spese dichiarate ed ammesse per le attività esistenti, nei termini di cui all'art.1, fino ad un massimale di € 3.500,00; per le farmacie un contributo fino al 100% delle spese dichiarate ed ammesse, fino ad un massimale di € 1.000,00.

Qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a finanziare tutti i contributi ammessi si provvederà in via preliminare a riconoscere il contributo in misura piena alle nuove attività e a riproporzionare i contributi spettanti alle attività esistenti; fa eccezione la somma stanziata sul capitolo 2930 che sarà in ogni caso destinata alle attività esistenti, per vincolo di destinazione delle risorse.

Spese ammissibili

Il contributo viene corrisposto sulla base delle spese sostenute a far data dal 11.04.2019 per le nuove imprese e dal 01.01.2020 per le imprese esistenti, opportunamente documentate ed ammesse, ed entro la data di pubblicazione del presente bando, tra quelle di seguito indicate:

- spese per la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza (per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, autoveicoli strumentali all'esercizio dell'attività, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti);
- per le sole farmacie: le maggiori spese riconducibili all'emergenza covid (a titolo di esempio per smaltimento tamponi).

Per le nuove attività sono comprese le spese sostenute per l'avviamento commerciale e quelle notarili funzionali all'avvio dell'attività.

In caso di soggetto aventi sedi su più comuni al fine del computo delle spese vale la metodologia individuata all'art.2 II° capoverso.

Non possono essere dichiarate, e pertanto non sono ammissibili, spese che siano state già rendicontate per l'ottenimento di contributi del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ai sensi dei bandi emessi negli anni 2019/2020/2021.

Istruttoria delle domande e cumulo

L'istruttoria delle domande viene effettuata da apposita commissione tecnica ad hoc istituita, la quale redige l'elenco dei soggetti ammessi e dei contributi riconosciuti; tale elenco viene approvato con determinazione del responsabile del settore II°. Questi comunica l'avvenuta liquidazione del contributo al soggetto beneficiario. La commissione ha facoltà di richiedere integrazioni ai soggetti istanti, anche esorbitanti dagli elementi richiesti nel bando come obbligatori, ma che questa reputi necessari al fine di decretare l'ammissione e quantificare il contributo. La richiesta di integrazione può riguardare lacune riscontrate nella domanda, se sanabili. Non sono sanabili, e quindi comportano l'esclusione della domanda, il non rispetto del termine finale previsto per l'invio della domanda e la mancanza della sottoscrizione della medesima.

I soggetti le cui richieste siano ritenute non ammissibili o non finanziabili, o coloro che avranno ottenuto un riconoscimento economico inferiore a quanto in aspettativa, potranno avanzare osservazioni in forma scritta al Responsabile del Settore II° entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del presente bando. Le osservazioni se ritenute valide potranno portare alla ridefinizione del contributo spettante. È sempre ammesso ricorso avverso il provvedimento amministrativo di ammissione o non ammissione al contributo comunale, di fronte al T.A.R. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sarà cura dell'ufficio verificare l'effettività delle dichiarazioni presentate, per un campione sorteggiato non inferiore al 10% dei soggetti ammessi, arrotondato all'unità successiva.

Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) in carico all'azienda, come aiuto in regime de minimis. Il contributo non è cumulabile con altri contributi riconosciuti, da altri enti, sui medesimi costi della produzione e per i medesimi fini.

Erogazione del contributo – regolarità contributiva

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione. Il contributo concesso è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%. ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

L'erogazione del contributo rimane soggetto alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo questi verranno compensati, e la quota residuale, se presente, verrà corrisposta all'azienda.

5 – Obblighi del beneficiario.

L'impresa beneficiaria si impegna a non cessare l'attività entro 12 mesi dal provvedimento amministrativo di liquidazione del contributo. Qualora l'attività venga a cessare entro detto termine, esclusi i casi di forza maggiore che verranno valutati dalla commissione, il contributo medesimo dovrà essere restituito. Nel caso il beneficiario non proceda autonomamente, l'ufficio preposto provvederà a norma di legge e del presente bando a richiederne la restituzione. Non si procederà al recupero, oltre ai casi valutati come di forza maggiore, neanche nel caso in cui si tratti di cessione per subingresso, risultante da atto notarile, ad altro soggetto imprenditoriale che dia continuità all'attività oggetto del contributo, né in caso di trasformazioni societarie o variazione di sede, né in caso di sopravvenute procedure concorsuali (es: fallimento) indipendenti dalla volontà del beneficiario. L'impresa che intende rinunciare al contributo lo comunica prontamente all'ufficio.

L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese anche nei seguenti casi:

- qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
- qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda, o di richiesta di integrazioni.

6 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza.

Il Responsabile del Settore è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui alla Det. n°73 del 24/12/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

7 – Comunicazioni, Legge 241/90, trasparenza.

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dal presente Bando si intendono validamente effettuate all'impresa richiedente o beneficiaria all'indirizzo PEC risultante al Registro delle Imprese Italiano o, per quelle non ivi iscritte, all'indirizzo PEC fornito dall'Impresa in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dalla stessa formalmente comunicato.

L'indirizzo PEC del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina valido ai fini dall'Avviso è segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, via Giuseppe Verdi, 13–56041 – Castelnuovo di Val di Cecina (Pi) con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore II. La durata del procedimento è 90 giorni salvo sospensioni.

8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non normato dal presente bando si rimanda al regolamento comunale per l'erogazione di contributi in favore di imprese aventi sede operativa nel comune (approvato con D.C.C. n°7 del 28/02/2019), per la parte di esso applicabile alla presente misura emergenziale, nonché alla legge vigente.

9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra richiedente e Comune di Castelnuovo di Val di Cecina avverranno tramite Posta Elettronica Certificata, tranne casi di accertata impossibilità.

Il presente atto viene pubblicato all'albo comunale e sul sito internet il 30.11.2021; le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione per i successivi 20 giorni.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi a: Ufficio Suap Castelnuovo di Val di Cecina — mail: suap@comune.castelnuovo.pi.it, referente Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Riccardo Gherardini.

F.to Il Responsabile del settore II°

